

L'INDIVIDUAZIONE DEL TRATTAMENTO COME PREMessa E CONDIZIONE DELL'INTERVENTO EDUCATIVO NEL CONTESTO PENITENZIARIO.

Dott.ssa Emanuela Cimmino

Con la riforma dell'ordinamento penitenziario. 354/75 si tende ad umanizzare il senso della pena, tracciando per i detenuti e gli internati "considerati non più come soggetti da diagnosticare, ma da motivare e responsabilizzare" un percorso individualizzato caratterizzato da attività trattamentale che mirano alla rieducazione e risocializzazione degli stessi.

Si tiene, per altro conto, della realizzazione del progetto individualizzato quanto previsto dal principio costituzionale nell'art.27 e dunque "le pene non possono consistere in un trattamento contrario al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione o meglio reinserimento del condannato".

Nel primo congresso internazionale di criminologia clinica tenutosi a Roma nel 1938 si evidenziò l'importanza dell'osservazione scientifica della personalità nella determinazione e attuazione del trattamento individualizzato e del recupero sociale, evitando così la recidiva e pericolosità sociale e valutando le caratteristiche della personalità del detenuto.

Non a caso l'osservazione scientifica della personalità seguita poi dal colloquio e dunque dalla relazione educativamente comunicativa, rappresenta il metodo scientifico attraverso il quale si dovrebbe favorire il reinserimento sociale dei condannati.

Nell'art.27 comma 1 e 2 dell'23/00 è disposto che "l'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione.

Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione dei dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al mondo in cui il soggetto ha vissuto la sua esperienza e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento". La stessa è uno strumento di valida utilità

al magistrato di sorveglianza al fine di valutare l'idoneità e l'opportunità della concessione delle misure alternative.

Il compito di "osservare" è affidato ai componenti del GOT integrato da esperti in psicologia, pedagogia, servizi sociali, criminologia, psichiatria, i quali a seconda la tipologia di soggetto, delle caratteristiche della personalità, programmano un trattamento individualizzato che possa modificare i suoi atteggiamenti promuovendo quelli che gli consentano un favorevole inserimento sociale, trattamento che va verificato, modificato continuamente a secondo i mutamenti del soggetto e le esigenze, al fine di stilare la relazione di sintesi, atto conclusivo dell'osservazione.

Nella relazione di sintesi non si rapporta solo la motivazione, la partecipazione del singolo alle opportunità offertogli e dunque al trattamento individualizzato, ma si ipotizzano anche linee guida per la realizzazione di un percorso che sia più idoneo alla sua personalità, compreso benefici e misure alternative.

Le attività pianificate, programmate, dall'educatore, che in primis favoriscono la socializzazione, ostacolano l'ozio, l'acquisizione di competenze e abilità professionali sono quelle ricreative, sportive, culturali, in particolar modo il lavoro interno ed esterno, l'accesso ai corsi di istruzione e di formazione professionale. Attività individuali e di gruppo che vengono realizzate dopo essere state approvate dal magistrato di sorveglianza che tiene conto non solo della "personalità del soggetto" ma anche della sua posizione giuridica, del tipo di reato commesso, dell'eventuale pericolosità penitenziaria e sociale, se sottoposto a regime di sorveglianza particolare art. 14 bis o differenziale 4-4 bis. A tal proposito si evincono gli elementi fondamentali per un trattamento individualizzato e dunque differenziale.

Gli operatori penitenziari in sede di riunione si confrontano sull'impostazione comune da utilizzare e sulle metodologie da attuare a secondo il singolo soggetto o i piccoli gruppi, considerando pertanto la capacità di gestione di dinamiche di gruppo e mediazione degli educatori, in grado di trasmettere e permettere comunicazione, consapevolezza di sé e cambiamento.

Attraverso gli stessi strumenti è possibile verificare se proseguire per il singolo detenuto con il trattamento optato per lui o modificarlo. Gli strumenti utilizzati sono il colloquio di 1° ingresso, il colloquio di sostegno psicologico ed etico, il metodo autobiografico, i gruppi di autoaiuto, l'arteterapia, la musicoterapia, la teatroterapia,

psicodramma e onirodramma, finalizzati all'acquisizione della propria soggettività, autoriflessione, alla comunicazione e alla trasmissione valoriale.

Attraverso l'ascolto e il raccontarsi, si alimenta in se stessi il bisogno di costruire un modo di essere, concretizzando la finalità del trattamento individualizzato.

Attraverso il colloquio di 1° ingresso si acquisiscono tutte le informazioni inerenti al contesto familiare socio-culturale al quale si appartiene perché si possa estendere un programma individualizzato anche nei confronti della famiglia o nel caso in cui non mantengono rapporti con i soggetti in carcere o perché fanno parte del programma di protezione qualora si parli di collaboratori di giustizia (45/2001); inerenti al reato commesso, all'uso o meno di sostanze stupefacenti, se si è affetti da patologie particolari che prevedano l'isolamento sanitario o il collocamento in OPG., case di cura, , se si appartiene ad associazioni mafiose, se si è compatibili o incompatibili con altri detenuti, elemento importante per la scelta della sezione e del reparto al quale il soggetto detenuto sarà affidato.

Altre variabili utili per la scelta e la programmazione del trattamento individualizzato sono le misure detentive e non alle quali il soggetto è sottoposto, se di sicurezza e dunque si presuppone la presenza della pericolosità ed un supporto riabilitativo "in alcuni casi lo stesso lavoro per gli ospiti degli O.P.G. e case di cura ha una funzione" terapeutica-riabilitativa"; se alternative e dunque si tiene conto della collaborazione dei C.S.S.A, della comunità esterna: enti locali, associazioni che possano favorirgli il riadattamento sociale soprattutto dopo le dimissioni del carcere; se sottoposto a regime particolare in base al quale è previsto il visto di controllo sulla corrispondenza e restrizioni dovute alle condotte irregolari per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto; se sottoposti al regime differenziato 41 bis secondo il quale sono previste misure di elevata sicurezza e limitazioni dei colloqui, delle telefonate, della permanenza all'aperto.

Gli stessi benefici, permessi premio, le sanzioni disciplinari fanno parte del programma, validamente decisi dal consiglio di disciplina.

A riguardo il soggetto alcooldipendente e tossicodipendente quanto recitato dal testo unico sulle tossicodipendenze 309/90 è previsto il collocamento presso istituti di custodia attenuata e la realizzazione di un percorso individualizzato che sia nello stesso tempo terapeutico e socio-riabilitativo stimolando nell'individuo un processo di

cambiamento che lo conduca ad abbandonare il vecchio stile di vita e gli atteggiamenti connessi alla tossicodipendenza.

Occorre tener conto anche della presenza di soggetti detenuti stranieri e delle difficoltà inerenti alla comunicazione, alla possibilità di mantenere contatti con la propria famiglia; in tal caso nel programmare il trattamento individualizzato, ci si avvale della collaborazione dei mediatori culturali e delle autorità consolari.

Per le madri con bambini fino a 3 anni, l'èquipe stipula un percorso che deve necessariamente prendere in considerazione dell'aspetto evolutivo-psicologico dei figli delle detenute e del loro rapporto affettivo.

Concludendo, al di là della circostanza e delle difficoltà, perché si possa concretizzare la finalità della pena e attivare il trattamento individualizzato occorre che tutti gli interventi di ciascun operatore professionale vengono espletati in un'atmosfera di relazioni umane, di integrazione e collaborazione, così come è previsto dall'art. 4 del 230/00, non solo, che ci sia soprattutto da parte del "soggetto" collaborazione e partecipazione affinché possa responsabilmente interiorizzare i contenuti del percorso trattamentale ai fini del suo reinserimento sociale.

FONTI DI RIFEIRMENTO

- ✓ **www.minorionline.it portale di consulenza psico-pedagogica**
- ✓ **Manuale di diritto penitenziario, di Carlo Brunetti - Marcello Ziccone, Casa Editrice La Tribuna.**
- ✓ **Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione, di A. Marrone, Ed.cedam**
- ✓ **Pedagogia penitenziaria, C. Brunetti, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005**
- ✓ **Pedagogia penitenziaria e della devianza, di Sartorelli, Ed.Aracne**

- ✓ **Codice Penitenziario, M. Rosaria Rumore, Ed. Simone, Luglio 2004**